



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12 e le successive integrazioni;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo il debitore residente in Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, svolgendo attività di lavoro subordinato ed avendo in passato rivestito il ruolo di socio di società di capitali (alcune delle quali dichiarate fallite), di modo che non è assoggettabile a fallimento in estensione;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di inadempimenti, pendenza di procedure esecutive, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la



stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- il ha infatti maturato esposizioni debitorie (quale garante delle obbligazioni contratte dalle società di cui era socio ed a titolo personale) per complessivi € 437.394,79 ed è titolare di un patrimonio liquidabile di valore nettamente inferiore al proprio debito (essendo proprietario di un'autorimessa, un furgone ed alcuni preziosi del valore di circa 28.000,00 euro);

- nella domanda, come da ultimo integrata, è contenuto l'inventario dei beni del ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore; ha esposto le ragioni, non imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà del ricorrente, consistenti come detto in un immobile sito nel Comune di Bergamo, oggetto di procedura esecutiva, un autocarro ed alcuni preziosi;

rilevato che il fabbisogno per il mantenimento del nucleo familiare del ricorrente, del quale fanno parte la convivente, la compagna ed un figlio, è stato stimato dall'OCC complessivamente pari a 2.500,00, di modo che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera

b) deve essere fissato in misura corrispondente a tale somma;

rilevato peraltro che, considerati i redditi percepiti dal ricorrente (pari ad euro 1.400,00 mensili netti) e dalla convivente (pari a circa 2.200,00 euro mensili netti), residua una provvista utile per consentire il versamento in favore dei creditori della somma di euro 250,00 mensili, che lo stesso ha offerto di corrispondere per tutta la durata della procedura di liquidazione (48 mesi);

F.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. _____ il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ferma la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni in corso a norma dell'art. 14- novies Legge 23/2012;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo, per estratto e con esclusione dei dati sensibili, per un periodo di due mesi;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sevis* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.;

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 2.500,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 10 settembre 2020.

Il giudice

dr.

